



COMUNE DI PERDASEFOGU

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE Art. 12 della L.R. 12/1994

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 31/01/2017)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE (L.R. 12/94)

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Premessa

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle condizioni d'uso e di godimento dei beni facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici esistenti nel Comune di PERDASDEFOGU indicati nella Determinazione n. 211/05 del 23/02/2005 della Direzione Generale Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici, dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda delle forme tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti del Comune di Perdasdefogu così come disciplinati dalla Legge regionale n.12 del 14.03.1994 "Norme in materia di usi civici" e s.m.i., dalle disposizioni costituzionali e legislative poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.
2. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche sarà subordinata al pagamento di un corrispettivo.
3. L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile ed integrato del territorio, in modo da garantire la conservazione e la perpetuità del patrimonio delle terre civiche, anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e territoriali locali.

Art. 2

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti forme:
 - a) l'esercizio delle **FORME TRADIZIONALI** dell'uso civico relativamente al contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali; alle modalità di concessione, alle condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento del corrispettivo;
 - b) l'utilizzazione dei beni del patrimonio delle terre civiche nelle **FORME NON TRADIZIONALI**, secondo le previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
 - c) l'uso della viabilità rurale e delle infrastrutture a servizio dei beni del patrimonio delle terre civiche, il prelievo di ghiaia e pietre naturali, le modalità di raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora non siano già disciplinate da altre leggi;
 - d) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
 - e) le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, di irrogazione delle sanzioni per le

violazioni alle disposizioni regolamentari, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

2. Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni diverse da quelle agrosilvopastorali, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche (PVRTC).

Art. 3

Forme di uso civico

Forme tradizionali

1. Il presente regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti beni comunali:
 - i) Il pascolo erbatico esistente nei terreni gravati da usi civici;
 - ii) I terreni destinati a coltura agraria gravati da usi civici;
 - iii) Il legnatico dei boschi comunali per usi domestici;
 - iv) Il ghiandatico esistente nei boschi comunali;
2. Rientrano altresì fra le forme di uso civico tradizionale tutte le attività ausiliarie e complementari di tali usi, purché riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo ai sensi del vigente art. 2135 c.c., così come ridefinito dall'art. 1 del D. L.vo 18 maggio 2001, n.228. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano fra tali attività: la coltivazione dei terreni, l'allevamento degli animali, compresa l'apicoltura, l'itticoltura, la selvicoltura, la coltivazione e raccolta delle erbe aromatiche e/o officinali, funghicoltura e tartuficoltura; le attività di trasformazione dei relativi prodotti; le attività connesse, quali l'esercizio dell'agriturismo e quello dell'ittiturismo, le aziende agrifaunistico-venatorie, compreso l'allevamento e l'addestramento dei cani, le fattorie didattiche e, più in generale, le attività riconducibili alla multifunzionalità delle aziende agricole e forestali.

Forme non tradizionali

3. Sono altresì ammesse altre forme **NON TRADIZIONALI** di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:
 - a) Attività e servizi svolti da imprese nel settore turistico-ricreativo (ristorazione, ricezione, ospitalità) con particolare riguardo al turismo rurale, l'escursionismo in senso lato, tra cui quello naturalistico, ambientale, scientifico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc.; attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc.
 - b) Le attività di supporto e servizio alle attività turistico-ricreative: gestione di campi, piste, aree attrezzate per la sosta degli utenti e dei relativi mezzi; scuderie, bivacchi, ecc.; centri di informazione e biglietterie, ecc.; centri di educazione ambientale e attività didattiche, compresi eventuali locali ad uso foresteria; parchi avventura, ecc.
 - c) Il prelievo di ghiaia, pietre naturali e terra, purché non configurabile come specifica attività di cava.
 - d) Lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile ed ecocompatibili.
4. L'esercizio delle forme **NON TRADIZIONALI** di uso civico è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di PERDASDEFOGU e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio. Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli che precedono.

5. Anche per le forme NON TRADIZIONALI di uso civico è ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture necessarie per un corretto esercizio delle stesse quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, fabbricati, strutture, ed impianti purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con le modalità e le procedure previste nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti.

6. L'elencazione degli usi civici sopra riportata ha natura dimostrativa e non tassativa. Pertanto tali usi potranno essere adeguati in funzione delle mutate esigenze di vita legate alle diverse e nuove condizioni socio-economiche e ambientali, antropologiche e culturali, scientifiche e tecnologiche, che caratterizzano l'evoluzione della comunità titolare del diritto di uso civico.

Art. 4 Titolarità dell' uso civico

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti a PERDASDEFOGU; a tal fine è considerato cittadino residente colui che ha la residenza fissa e domicilio fiscale nel Comune di PERDASDEFOGU da almeno un anno. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.

Art. 5 Requisiti

1. I terreni possono essere concessi mediante formale deliberazione del consiglio comunale ai seguenti soggetti:

- a) Società cooperative
- b) Società semplici e/o di persone
- c) Società di capitali
- d) Associazioni
- e) Enti pubblici
- f) Persone fisiche
- g) Consorzi tra privati

che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, in conformità al capo III art. 8 della L.R. 12/94, mediante il ricorso ai pertinenti atti di disposizione previsti nella L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i.: mutamento di destinazione, sospensione o permuta degli usi civici, ablazione, concessione di riserva di esercizio ecc.

2. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

- a. il richiedente: persona fisica, sia residente nel comune di PERDASDEFOGU da almeno un anno; la Società/Associazione/Consorzio abbia sede legale e operativa nel Comune di Perdasdefogu e almeno uno dei Soci/Associati/Consoziati sia residente nel Comune di Perdasdefogu da almeno un anno;

- b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
- c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di PERDASDEFUGU;
- d. venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (PVRTC) e dal Piano Urbanistico Comunale (PUC);
- e. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e di manutenzione e gestione dei beni ad uso civico;
- f. il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente Art 4 - abbia conseguito la maggiore età se persona fisica, e sussistano i requisiti di cui ai superiori punti.
- g. Il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta, canone o contratto dovuta per legge al Comune.

2. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

3. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.

4. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.

5. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

Art. 6 Criteri e procedure

1. In caso di presenza di più richieste, a parità di condizioni, avranno preferenza i richiedenti che daranno una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive.

2. In caso di parità verrà data precedenza a coloro che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

3. Non si procederà a concessione o rinnovo di concessioni già rilasciate nel caso venga accertata:

- a. l'occupazione e/o recinzione abusiva di terreni soggetti a uso civico;

- b. la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi .

4. Le concessioni saranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera di concessione adottata dal Consiglio Comunale o, qualora necessaria, dall'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Sardegna. In ogni caso lo schema di contratto deve essere allegato alla delibera di Consiglio, pena la nullità della stessa.

4. Nel contratto dovranno essere fissati i termini di tempo entro i quali dovranno essere realizzati gli interventi previsti nella proposta progettuale allegata alla richiesta la concessione, pena la decadenza della concessione stessa. Tali termini saranno proporzionati al fabbisogno di risorse umane ed economiche necessarie per la realizzazione degli interventi ma non potranno superare comunque i 3 (tre) anni.

5. Il Comune conserva sempre la facoltà di occupare le superfici già concesse, per esigenze di interesse pubblico, senza che dai concessionari possano essere sollevate eccezioni di sorta, salvo il giusto ristoro di eventuali canoni pagati in anticipo.

6. I concessionari si obbligano altresì a rispettare le eventuali indicazioni impartite dal Comune sui modi e sulle tecniche da seguire per la sistemazione dei terreni nonché sugli indirizzi produttivi, col fine di pervenire al miglioramento della produttività delle terre civiche nell'ottica di uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente

7. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a) La tutela ambientale del territorio e dei beni immobili in oggetto nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) Gli interessi della collettività essendo beni gravati da uso civico.
- c) la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento, favorendo ove possibile il riaccorpamento.

8. Le richieste, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- I) Planimetria e dati catastali ove possano essere chiaramente individuati il terreno ed eventuali altre strutture annesse;
- II) Relazione economica e produttiva di massima;
- III) Delimitazione redatta da tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di particella catastale.

9. Le domande di richiesta per alcune tipologie di concessione verranno fatte su prestampati allegati al presente regolamento e perciò ne costituiscono parte integrante.

Art. 7

Corrispettivi per la concessione

1. L'uso non potrà essere gratuito ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato con delibera della giunta comunale che non dovrà essere inferiore al carico sostenuto dal comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia, vigilanza e di mantenimento, sentito il parere, ove costituita, della commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio e dal presente regolamento, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali.

3. Tali tariffe dovranno essere riferite all'anno solare o frazioni ed espresse in termini unitari: a capo per il bestiame, ad ettaro per le colture, a unità di volume per le cave e le acque; a mq di superficie concessa per i fabbricati e le strutture; a mq di superficie, a % dei ricavi, oppure a corpo per gli USI NON TRADIZIONALI.

4. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto: delle qualità intrinseche dei terreni; della forma d'uso (coltivazioni erbacee /arboree, specie animali allevate, usi non tradizionali); della natura del prodotto che si intende prelevare; delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare; del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione, disponibilità d'acqua per fini irrigui e/o potabili, presenza di fonti energetiche).

5. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate in misura pari al 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat.

6. Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni triennio.

7. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante la formazione di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti. Ai fini della riscossione si applicano le norme del regolamento di contabilità vigente nel Comune di Perdasdefogu.

8. Le liste di carico non sono soggette a visto d'esecutorietà e l'aggio, quando previsto, sarà a carico dei concessionari.

Art. 8

Categorie tariffarie e classificazione dei terreni

1. Le tariffe dovranno essere articolate almeno secondo le seguenti macrocategorie, opportunamente ripartite in classi secondo le indicazioni provenienti dagli studi del PVTC e del PUC

Concessione dei terreni:

- concessioni annuali:

pascolo

seminativo

- concessioni pluriennali:

Colture erbacee/arbustive (max 5 anni);

Colture arboree (> di cinque anni);

Concessioni per usi non tradizionali

Concessioni di strutture e fabbricati:

Per usi tradizionali;

Per usi non tradizionali;

Concessione per il prelievo di prodotti:

- legnatico;

- ghiandatico;

- altri prodotti spontanei del bosco;

- ghiaia e pietre;

- esercizio di apicoltura nomade.

2. In linea generale per la determinazione del corrispettivo di concessione si farà riferimento alle categorie d'uso del suolo e della capacità d'uso del suolo individuate dal Piano di Valorizzazione e/o dal PUC.

3. Qualora la concessione venga rilasciata sulla base di un Piano Aziendale che preveda investimenti e/o miglioramenti nell'assetto fondiario e colturale, compatibili con le previsioni del PVR e del PUC, il corrispettivo sarà determinato come sopra sino all'entrata a regime degli investimenti e/o sino alla scadenza della concessione; successivamente all'entrata a regime o al primo rinnovo della concessione dovrà essere commisurato alle nuove qualità di coltura e/o alla condizione dei luoghi con i miglioramenti eseguiti.

4. Sino all'approvazione del Piano di Valorizzazione le tariffe di concessione dovranno essere differenziate secondo la seguente classificazione:

- a. Terreni di prima categoria: terreni irrigabili ed utilizzabili per colture arboree ed erbacee in rotazione;
- b. Terreni di seconda categoria: terreni seminativi asciutti; pascoli e prati pascoli su pendenze inferiori al 25%;
- c. Terreni di terza categoria – terreni a pascolo e prati pascoli su pendenze superiori al 25%
- d. Terreni di quarta categoria – pascoli magri, più o meno cespugliati; terreni coperti da macchia mediterranea poco evoluta, utilizzabili come pascolo secondo le norme forestali vigenti;
- e. Terreni di quinta categoria: terreni boscosi, ovvero occupati da formazioni a macchia mediterranea evoluta, formazioni a ceduo o ad alto fusto.

5. Le entrate derivanti dall'esazione dei diritti per il godimento del patrimonio delle terre civiche comunali possono essere utilizzate esclusivamente per:

- a. Conservazione e miglioramento del medesimo patrimonio e dell'ambiente, anche mediante realizzazione di nuove opere permanenti, di strutture e infrastrutture atte a valorizzarlo, nonché per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione;
- b. Sostegno dell'associazionismo locale che coinvolga il comune per iniziative di carattere sociale degli aventi diritto di uso civico;
- c. Sostegno delle iniziative riguardanti la promozione delle tradizioni locali inerenti l'ambito agro-silvo-pastorale e le attività economiche con esso integrate.

Art. 9

Commissione per gli usi civici

1. Qualora lo ritenesse opportuno, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di una "Commissione Comunale" che sarà composta da 7 membri:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente
- b) da un rappresentante della maggioranza consiliare
- c) da un rappresentante della minoranza
- d) da un esperto iscritto all'ordine dei dottori agronomi o all'albo dei periti agrari nominato dall'Amministrazione comunale
- e) da un dipendente comunale con funzione di segretario
- f) da un rappresentante degli allevatori
- g) da un rappresentante degli agricoltori

2. I membri di cui ai punti 2-3-4 vengono designati dal Consiglio comunale. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza potranno essere scelti al di fuori del Consiglio comunale.

3. La nomina della Commissione verrà effettuata dalla giunta comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente.

4. La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti.

II - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO

Art. 10 Forme tradizionali

I terreni presenti nel territorio comunale, potranno essere concessi a domanda nel rispetto del presente regolamento per i seguenti usi:

- a) concessioni agrarie;
- b) concessioni di pascoli;
- c) concessioni utilizzo legnatico;
- d) concessioni utilizzo ghiandatico;

2. I corrispettivi canoni di concessione, comunque dovuti, dovranno essere sottoposti a revisione ogni 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

3. Tutti i predetti diritti saranno riscossi mediante ruoli o liste di carico che verranno dati in riscossione all'ufficio tributi.

CONCESSIONI AGRARIE

Art. 11 Concessioni per scopi agricoli/zootecnici

1. Per i terreni soggetti ad uso civico la durata massima delle concessioni è di anni 15. In via eccezionale, tenuto conto delle finalità degli investimenti produttivi e delle ricadute occupazionali, la concessione può estendersi fino ad un massimo di 20 anni, nel rispetto degli artt. 15, 16, 17, 18 della L. R. N. 12/1994.

2. Le concessioni riguardanti: il mutamento di destinazione con relativa sospensione degli usi civici, la permuta, l'alienazione l'ablazione e la riserva di esercizio, verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

3. Tutte le concessioni di cui al comma precedente dovranno preventivamente essere autorizzate dalla RAS, come previsto dalla legge n. 12/1994.

4. Alla scadenza della concessione i contratti, in seguito a domanda, potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

5. Il Comune, alla scadenza di ogni concessione, ha la facoltà di variare o integrare le norme contrattuali qualora si renda necessario modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

6. Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione.

7. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione qualora il terreno rimanga incolto per un periodo superiore ad un anno. La revoca può avvenire in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità, senza che vi sia alcun indennizzo al concessionario.

Art. 12 **Progetto aziendale**

1. Chiunque intenda chiedere in concessione per scopi agricoli e/o per allevamento dovrà inoltrare domanda al Comune almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori.
2. Il concessionario deve presentare l'apposito progetto esecutivo (Piano Aziendale) che dimostri la validità e sostenibilità aziendale dell'iniziativa od una relazione tecnica dettagliata sulle opere da eseguire sul fondo, nel rispetto della coltura prescelta e delle garanzie offerte all'atto della richiesta della concessione.
3. Il progetto o la relazione dovrà avere il parere positivo da parte della commissione comunale di cui all'art. 9, se costituita. Altrettanto dicasi per la variazione colturale richiesta alla scadenza di ogni concessione.
4. Il piano aziendale dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati:
 - Cartografia d'inquadramento territoriale e catastale dell'iniziativa corredata dall'esatta indicazione dell'area interessata sulle mappe catastali e corografiche, nonché su idoneo stralcio del Piano di Valorizzazione dei Terreni ad Uso Civico, se in vigore, e della Carta della Zonizzazione del territorio extraurbano del PUC vigente, in scala non inferiore a 1:10.000 (> di 1:4.000 per le mappe catastali);
 - Relazione tecnico-economica, che illustri adeguatamente l'iniziativa e dimostri la compatibilità dell'intervento proposto con il contesto territoriale interessato, sia sotto l'aspetto pedo-agronomico sia sotto l'aspetto ambientale. Tale relazione dovrà altresì dimostrare la validità e sostenibilità dell'iniziativa dal punto di vista economico, e la connessione funzionale delle eventuali strutture ed impianti da realizzare con l'ordinamento aziendale prospettato;
 - Disegni esecutivi degli interventi in scala adeguata;
 - Cronoprogramma di massima dei lavori.
5. Possono richiedere la concessione di terreni per scopi agricoli/zootecnici i cittadini che svolgono attività di impresa agricola, in forma individuale o associata ai sensi delle norme vigenti e nella sussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.
6. A tal fine alla richiesta di concessione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante lo status giuridico di impresa agricola (Partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA, Iscrizione INPS, attestazione IAP, Statuto della società da cui si evince l'esercizio dell'attività agricola). La richiesta di concessione può essere presentata anche da soggetti che intendono svolgere l'attività di impresa agricola; in tal caso, fermo restando l'obbligo di produrre tutta la documentazione prevista, solamente la documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dello status giuridico/fiscale di impresa agricola potrà essere presentata dopo l'ottenimento del parere favorevole del Comune all'accoglimento della richiesta, ma inderogabilmente prima della stipula del contratto di concessione.
7. La cessazione dell'attività agricola da parte del concessionario comporta la risoluzione del contratto a decorrere dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
8. In caso di trasferimento di azienda in ambito familiare, il contratto di concessione potrà essere volturato a nome del subentrante nella conduzione dell'azienda, il quale dovrà possedere i requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi, ma non dovrà essere titolare di altre concessioni per scopi agricoli/zootecnici.
9. Nel caso che il subentrante rivesta la qualifica di giovane imprenditore agricolo, come definita per l'accesso

ai benefici finanziari regionali e comunitari vigenti al momento del trasferimento, la durata della concessione sarà automaticamente prorogata per il periodo massimo concedibile. Negli altri casi la scadenza rimarrà quella del contratto originario.

10. Oltre ai casi di subentro in ambito familiare come sopra disciplinati, non son ammessi altri trasferimenti di concessione. Pertanto i terreni che rimarranno liberi per scadenza del contratto o per cessazione attività potranno essere nuovamente concessi con le modalità previste per le concessioni originarie.

11. L'estensione massima delle superfici concedibili per scopi agricoli e o zootecnici come sopra definite è di 3,5 ha, qualora il Piano Aziendale dimostri la fattibilità tecnica, la convenienza e le ricadute socio-economiche dell'investimento, sia in termini di redditività e livelli occupativi, sia in termini di integrazione con altre attività, ecc. In caso di società agricole la superficie massima concedibile potrà essere incrementata fino ad un massimo di 2,0 ettari per ogni unità lavorativa oltre la prima. Per il calcolo delle unità lavorative si utilizzeranno i metodi previsti per l'accesso ai benefici economici concedibili dalla regione sarda agli imprenditori agricoli.

12. Il limite massimo di cui sopra potrà essere proporzionalmente incrementato, o ridotto, qualora si accerti che, per almeno due annate consecutive, la disponibilità di terreni ancora concedibili per la coltivazione sia maggiore, o inferiore, più del 10% rispetto all'ammontare delle superfici richieste.

13. Onde evitare un eccessivo frazionamento fondiario e la formazione di reliquati, nella formazione dei lotti concedibili per usi agricoli/zootecnici, si dovrà operare in modo che la superficie del singolo lotto non risulti inferiore a 1,50 ettari; salvo il caso che si tratti di un unico lotto isolato di superficie minore.

Art. 13 Revoche e risoluzioni

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 14 Divieti

1. E' vietato tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per la sfruttamento delle migliorie del fondo. È vietato mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri organismi. E' altresì vietato recintare tra fondo e fondo senza preventiva autorizzazione comunale; ingombrare i canali di scolo delle acque con detriti e pietrame; tagliare piante nobili e monumentali storiche eventualmente presenti; frazionare il fondo concesso.

2. Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L. R. 12/1994 in relazione agli usi civici, il Comune revocherà la concessione, ed in particolare per:

1. Mancato pagamento del canone;
2. Subconcessione, anche parziale;
3. Mancata esecuzione delle opere entro 3 (tre) anni dalla concessione;
4. Mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi ed agevolazioni di qualsiasi istituzione.

3. In questi casi i terreni in oggetto torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 15 Opere consentite

1. Sui terreni concessi possono essere autorizzate le seguenti opere:

- Recinzioni del terreno con strutture mobili, salvaguardando il libero transito delle strade esistenti;
- Ricerca idrica e vasca di accumulo, previa autorizzazione delle autorità competenti.

2. È vietata la recinzione di fonti, di abbeveratoi, di corsi d'acqua e di qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

3. Quando è possibile, i fondi dovranno essere dotati di fasce taglia fuoco e comunque puliti dalle sterpaglie onde evitare il propagarsi di incendi. Potrà essere alberato il perimetro del fondo assegnato se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto nel progetto.

4. Nel rilasciare le suddette concessioni agrarie, il Comune dovrà evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere aree che siano contigue con terreni privati. Sarà opportuno lasciare, tra terreno comunale ed area privata, una fascia di terreno libero che possa garantire sia il libero transito che la difesa dagli incendi ed essa sarà determinata dalle norme regionali in materia di antincendio (L. 21.11.2000 N. 353).

5. Il concessionario è tenuto a segnalare al comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle autorità competenti.

Art 16 Concessioni per attività ausiliari e/o complementari a quelle agro/zootecniche

1. In conformità alle indicazioni di cui Art 3 - rientrano fra le attività ausiliarie e complementari delle forme tradizionali di uso civico le seguenti:

- La trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, compresa la realizzazione e la gestione delle strutture per l'esercizio delle stesse (minicaseifici, salumifici, centri legna ecc.);
- Le attività complementari e ausiliari all'allevamento e alla coltivazione dei fondi, comprese le forme di valorizzazione alternativa dell'azienda, come le fattorie didattiche e simili;
- altre attività economiche inerenti allo sfruttamento di utilità ritraibili direttamente dal territorio civico quali, a titolo esemplificativo:
 - i. apicoltura;
 - ii. coltivazione e raccolta di erbe aromatiche e officinali;
 - iii. produzione e raccolta di funghi, tartufi, ecc.;

2. L'esercizio delle attività agro-zootecniche e/o di quelle ausiliarie e complementari di cui al comma precedente, svolte con carattere di impresa, è consentita:

- a. la concessione di un'area da attrezzare come centro aziendale, con possibilità di essere recintata mediante strutture amovibili, come paletti e rete metallica, di estensione congrua alla dimensione aziendale, tecnicamente giustificata da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato. La superficie recintata non potrà essere comunque superiore ai 3,5 ettari;

- b. la realizzazione di una piccola casa appoggio, magazzino, strutture ausiliarie, aventi dimensioni congrue ad accogliere l'attività prevista, con dimensioni massime stabilite dalle previsioni dello strumento urbanistico.
- c. la realizzazione di locali per il ricovero del bestiame di dimensione adeguata al numero di capi, preferibilmente in struttura amovibile;
- d. la realizzazione di un locale per la trasformazione dei prodotti di dimensione adeguata alla quantità di prodotto da trasformare e alla dimensione aziendale.
- e. Nella realizzazione delle suddette strutture si dovrà privilegiare il recupero funzionale di manufatti preesistenti, il ricorso a tecniche e materiali che riproducono le tipologie architettoniche tradizionali, l'uso di materiali ecocompatibili, il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, quelle sul benessere degli animali, quelle in materia di tutela ambientale e salvaguardia dall'inquinamento.

3. Il titolare dell'impresa interessata dovrà presentare apposita istanza al Comune.

- a. Se la richiesta è ammissibile ai sensi del presente regolamento e del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, ove costituita, delibera per la Concessione e attiva la procedura per la sospensione dell'uso civico.
- b. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il richiedente deve presentare tutti gli elaborati tecnico-amministrativi e progettuali (relazione tecnico-economica e produttiva di massima, planimetria e dati catastali, schema di frazionamento comprendente le coordinate dei vertici nel caso che sia interessata solo una parte della particella catastale, studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello Strumento Urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore), a firma di tecnico abilitato, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge all'esecuzione delle eventuali opere e all'esercizio dell'attività richiesta.

4. All'atto della stipula del contratto, oltre alle autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle opere e l'esercizio dell'attività, ad ulteriore garanzia degli impegni assunti il concessionario dovrà produrre obbligatoriamente una polizza fideiussoria in cui il soggetto garantito è il Comune di PEDASDEFUGU, con validità per tutta la durata del contratto e un piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento in modo tale che la durata e l'importo dell'investimento garantisca che nessuna spesa dovrà ricadere nelle casse comunali.

5. Qualora il concessionario non svolga l'attività per almeno due anni consecutivi o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione è revocata. La revoca determina l'acquisizione al patrimonio civico delle infrastrutture eventualmente esistenti.

6. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.

7. Le tariffe per la concessione di terreni di cui al presente articolo saranno determinate analogamente a quanto stabilito all'Art 7.

8. La concessione avrà durata di anni di anni 15 (quindici), salvo maggiori durate ammissibili secondo le prescrizioni del presente regolamento; potrà essere rinnovata su istanza del concessionario, ma è esclusa la rinnovazione tacita.

Art. 17
Prodotti boschivi

1. E' assolutamente vietato asportare prodotti boschivi dai terreni comunali nonché fare commercio.
2. In assenza di formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, le piante di alto fusto esistenti nel fondo dato in concessione non potranno essere abbattute.
3. In ogni caso la legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale.
4. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale incaricato.

Art. 18
Impianti di forestazione produttiva

1. L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera del consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'art. 9, se costituita.
2. Gli ordinamenti colturali suddetti debbono essere impiantati:
 1. Dal primo anno: le colture erbacee in rotazione;
 2. Dal secondo anno: le colture arboree e forestali.
3. Per i terreni comunali gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 3-15-16-17-18 della L. R. n. 12/94 che riguardano l'"Ablazione dell'uso civico", la "Riserva di esercizio", il "Mutamento di destinazione" e "Permuta e alienazione dei terreni" e gli artt. 1 e 3 della L. R. 04.04.96, che riguardano la "Sclassificazione" ed il "Trasferimento" degli usi civici.

Art. 19
Canoni

1. La Giunta Comunale determinerà ogni anno i canoni di concessione dei terreni, considerando la classificazione, il valore dei beni e gli eventuali fattori produttivi favorevoli.
2. Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.
3. Nei terreni migliorati, con classificazione evidentemente migliorata, il canone minimo verrà determinato anche in assenza di variazione catastale. Nell'eventualità che il terreno ricada su più categorie previste nel regolamento, sarà sentita in merito la commissione di cui all'art. 9 se costituita.
4. Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza e gli onorari per eventuali perizie, saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni; in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Art. 20
Canoni forestazione a scopo produttivo

1. Quando la concessione avviene per forestazione a scopo produttivo, oltre al canone, al Comune spetta il 25% del legnatico.
2. Nel caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'autorità forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione del bosco.

Art. 21

Concessioni per attività agricole e/o zootecniche finalizzate all'autoconsumo familiare.

1. I residenti nel Comune di Perdasdefogu, possono fare richiesta per la concessione di piccole aree in cui poter esercitare attività agricole e/o zootecniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare, a condizione che nel Piano di Valorizzazione siano individuate delle aree idonee per tale scopo. Tali aree, oltre ad essere caratterizzate da classi di capacità d'uso dei suoli idonee per l'uso agricolo e/o zootecnico, dovranno essere già caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria e vicinanza al centro abitato.

2. Per avere diritto alla concessione di terreni per l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) Non svolgere attività d'impresa agricola e/o zootecnica;
- b) Non avere in concessione altre terre a uso civico e/o non possedere terre private sulle quali sia possibile l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche.

3. La durata massima della concessione è di 9 (nove) anni rinnovabile alla scadenza su richiesta dell'interessato. È escluso il rinnovo tacito.

4. La richiesta per la concessione dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° e il 31 gennaio di ciascun anno; e dovrà contenere le generalità del richiedente, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere e l'area in cui l'attività dovrebbe essere svolta. E', in ogni caso facoltà dell'amministrazione comunale, indicare e proporre al richiedente una diversa area, qualora ciò risponda ad esigenze di una migliore gestione del territorio e una migliore utilizzazione delle aree.

5. A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area della superficie massima di mq. 2000 (duemila) e potrà essere rilasciata una sola concessione per nucleo familiare, come definito dalle norme per il calcolo dell'ISEE e/o dalla normativa fiscale vigente.

6. Per l'allevamento di animali finalizzato all'autoconsumo familiare potranno essere realizzate unicamente strutture amovibili nel rispetto della normativa urbanistica e dei regolamenti comunali vigenti.

7. Il concessionario ha l'obbligo di coltivare e/o utilizzare per l'allevamento, il lotto assegnato per tutta la durata della concessione.

8. A richiesta degli interessati la concessione potrà essere trasferita in ambito familiare nella sussistenza in capo al subentrante dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati per il rilascio della concessione originaria. La concessione manterrà la scadenza originaria.

9. L'amministrazione procederà alla revoca della concessione qualora vengano meno le condizioni per il rilascio della medesima o quando il lotto rimanga incolto e/o inutilizzato per un periodo superiore ad un anno, salvo cause di forza maggiore.

Art. 22

Controversie

1. Nelle controversie che dovessero sorgere tra il Comune ed i concessionari nell'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, la Commissione di cui all'art. 9, se costituita, esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONI PASCOLATIVO

Art. 23

Durata delle concessioni

1. Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale. L'anno pascolativo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.
2. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente Regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L. R. 14.3.1994, N. 12.

Art. 24

Modalità di concessione

1. Gli allevatori che intendono introdurre il proprio bestiame nei pascoli comunali dovranno presentare apposita domanda scritta al Comune almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame, fatti salvi i casi di particolare urgenza motivata.
2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
 - a. dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA del richiedente;
 - b. codice ASL e ubicazione dell'azienda;
 - c. indicazione dettagliata della località e degli estremi catastali dei terreni dove si intende effettuare il pascolamento, la superficie totale richiesta espressa in ettari;
 - d. specie di bestiame da immettere al pascolo e il numero dei capi grandi e piccoli, compresa copia del registro di stalla aggiornato, vidimato dal servizio veterinario;
 - e. nulla osta Veterinario ASL nel quale si attesta la regolarità sanitaria dei capi di bestiame dell'azienda.
 - f. Copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo annuale.
3. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro il 31 marzo di ogni anno. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo dopo aver sanato la morosità. La quantità di bestiame ammessa al pascolo sarà determinata in conformità alle indicazioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, quindi in funzione del carico sostenibile dal suolo, oppure definita da regolamenti comunitari e/o da altri atti di pianificazione vigenti. In assenza di indicazioni specifiche il carico massimo ammesso nelle zone pascolabili non può superare 1 UBA (Unità Bovino Adulto) per ogni ettaro di superficie aperta al pascolo; la seguente tabella indica il rapporto **di conversione per le altre specie/categorie animali**:

Specie	Unità Misura	Categoria animale	Coefficiente UBA
Bovini	1 capo	Capi Adulti > 2 anni	1.00
Bovini	1 capo	Capi Giovani da 6 mesi a 2 anni	0.60
Equini	1 capo	Capi Adulti > 1 anno	1.00
Equini	1 capo	Capi Giovani da 3 mesi a 1 anno	0.60
Equini	1 capo	Asini e muli > 3 mesi	0.60
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età < 6 mesi e peso > 25 Kg	0.10
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età > 6 mesi	0.20

Ovini	1 capo	Arieti, Becchi, Pecore, Capre; Età > 6 mesi	0.20
Api	1 arnia	Arnie-Alveari	0.10

4. Per eventuali altre categorie animali si dovrà valutare caso per caso, tenendo conto delle esigenze nutritive degli animali da introdurre sui terreni comunali e della produttività di questi; in prima approssimazione si può far riferimento al rapporto tra RLS della specie/categoria da introdurre e RLS degli ovini/capri come indicati nelle tabelle più aggiornate rilasciate dall'assessorato regionale all'agricoltura. Sarà cura del servizio responsabile dell'uso civico, per il tramite dell'ufficio tecnico comunale predisporre e tenere aggiornata una mappa su base catastale delle concessioni rilasciate per uso pascolo.

Art. 25

Divieti

1. La Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 9 se costituita, si riserva la facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolative, il carico e le specie di bestiame ammesse.

2. In casi particolari può altresì vietare il pascolo.

3. Il Consiglio comunale stabilirà le zone e/o le specie di bestiame da vietare al pascolo per le seguenti motivate esigenze:

1. recupero ambientale e produttivo
2. regime vincolistico sopraggiunto a seguito di leggi o regolamenti statali e/o regionali
3. Prevenzione di malattie diffuse del bestiame.
4. relativamente all'allevamento dei suini si applicano le direttive regionali previste per i piani di eradicazione delle pesti suine e le misure di lotta alla trichinellosi.

4. I divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

Art. 26

Autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico rilascerà l'apposita autorizzazione al richiedente interessato, il quale avrà cura di esibirla a richiesta al personale dipendente comunale incaricato del controllo ed a tutti gli agenti della Forza Pubblica e di vigilanza ambientale.

2. Qualora l'utente abbia necessità motivate di spostare il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima farne denuncia all'amm.ne comunale. Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà, con determina, alla modifica che sarà menzionata nella licenza originaria in possesso dell'utente e nella copia corrispondente esistente negli atti del Comune.

3. In casi di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà fare la suddetta denuncia successivamente, ma comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto spostamento del bestiame dalla località originaria.

4. L'utente inoltre ha l'obbligo di presentare, all'Ufficio comunale incaricato, analogha denuncia se nel corso dell'anno di godimento vi siano state modifiche nel quantitativo e/o nella specie di bestiame introdotto nel

territorio, rispetto a quelle risultanti nella prima denuncia presentata in Comune.

Art. 27 Sanzioni

1. E' assolutamente vietata l'introduzione del bestiame nei territori comunali adibiti al pascolo prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate al pascolo, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 46 del presente Regolamento.
3. Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia originale.
4. Il diritto di fruire del pascolo è limitato ai soli utenti autorizzati ed ai loro aventi causa.
5. E' vietato in modo assoluto il sub-affitto a terze persone.
6. Il diritto al godimento del pascolo deve intendersi limitato solo a quelle specie di bestiame per cui il godimento stesso è ammesso a termini delle vigenti disposizioni di carattere forestale, di carattere puramente anagrafico ed eventualmente sanitario.
7. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo dopo aver adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità con l'aggiunta delle penalità previste dall' art. 48.

Art. 28 Corrispettivi e riscossioni

1. Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie e categoria, oppure proporzionato all'unità di territorio pascolativo assegnata ad ogni singola specie di bestiame posseduta e/o denunciata al momento della domanda in Comune.
2. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, se costituita, per ciascun anno pascolativo entro il 15 settembre dell'anno precedente e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune.
3. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente aumentate in base ai dati inflazionistici.
4. La riscossione del corrispettivo dovuto per il pascolo e comunque per qualsiasi altra concessione sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910 N. 639 a mezzo di liste di carico da riscuotere annualmente. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi intanto sarà revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta. Nella eventualità non ottemperassero all'immediato ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale, essi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le competenze dovute inferiori a € 100 verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.
5. Il canone dovuto per l'utilizzo di zone dove sono state già apportate migliorie sarà calcolato esclusivamente ad ettaro di superficie migliorata, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
6. Il canone dovuto per l'utilizzo delle restanti superfici (non migliorate) sarà calcolato secondo quanto disposto all'art. 19, e ove costituita previo parere della Commissione di cui all'art. 9 che determinerà anche il numero dei capi e le specie di bestiame che potranno essere immesse nelle zone concesse.

7. Come principio generale il canone dovuto, conteggiato per unità/capo bestiame o unità/superficie territorio reso disponibile, verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art.19 del presente Regolamento.

CONCESSIONI UTILIZZO LEGNATICO

Art. 29 Finalità

1. La concessione di legnatico è limitata al solo fabbisogno dei cittadini residenti nel Comune. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comunali prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione. E' vietato nel modo più assoluto il taglio o lo sfondamento di piante o parte di esse esistenti nei territori comunali. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda da € 103,29 a € 309,87 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

2. Il Comune eseguirà a una puntuale ricognizione delle superfici utilizzate per la produzione di legna da ardere e/o da opera al fine di pianificare correttamente l'utilizzazione ed il prelievo della massa legnosa disponibile secondo i moderni principi di arboricoltura/selvicoltura sostenibile.

3. Sulla base dei risultati di tali studi e indagini si dovrà accertare la sussistenza delle condizioni che consentano ai cittadini richiedenti di svolgere direttamente le operazioni di utilizzazione del legname (taglio, allestimento e trasporto), o se sia più conveniente che vi provveda direttamente il comune con i propri mezzi o con affidamento a ditta esterna specializzata secondo le procedure previste dalle vigenti norme.

4. Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso, nel quale si dovrà anche indicare:

- a. natura degli assortimenti legnosi e modo di consegna ai richiedenti nel caso che l'utilizzazione venga curata direttamente dal comune;
- b. regole da seguire nel caso sia invece ammessa l'utilizzazione diretta da parte del cittadino, con la previsione di un'idonea fidejussione a garanzia di una corretta esecuzione e di eventuali danneggiamenti al patrimonio collettivo;
- c. modalità e termini per la presentazione delle richieste;
- d. quantitativi massimi ammessi per ciascun nucleo familiare;
- e. prezzi degli assortimenti e gli oneri da corrispondere al comune;
- f. criteri per la formazione di un'eventuale graduatoria nel caso che le richieste eccedano la disponibilità;
- g. la possibilità di vendere a prezzi di mercato, anche ad un solo soggetto offerente, il legname eventualmente ancora disponibile una volta soddisfatte le richieste presentate dai cittadini;
- h. tali elementi dovranno essere precedentemente stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 30
Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la legna sarà stabilito dal Comune con apposita delibera di Giunta specificando anche la quantità di legnatico da asportare.

Art. 31
Procedure

1. Ogni cittadino che abbia necessità di legnatico per uso domestico dovrà presentare regolare domanda al Comune, indicando oltre le generalità complete, il luogo ed il quantitativo di legna da ardere, specificando nell'eventualità anche il numero delle piante deperite presenti che non potranno comunque tagliarsi senza il parere favorevole dell'Autorità Forestale e nel rispetto *del piano di assestamento forestale se vigente*.

CONCESSIONI UTILIZZO GHIANDATICO

Art. 32
Finalità

1. L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato. E' proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di 200 metri.
2. Nei ghiandiferi saranno ammesse tutte le specie di bestiame regolarmente denunciate e autorizzate al pascolo.
3. Sono esclusi dal godimento del ghiandatico i boschi in corso di utilizzazione salvo parere favorevole dell'Autorità Forestale e del nulla osta da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 33
Procedure

1. In seguito a richiesta da presentare al Comune è consentito ai cittadini residenti raccogliere ghiande nei territori comunali per uso proprio.

Art. 34
Sanzioni

1. Coloro che raccogliessero ghiande prima della data stabilita saranno puniti con una ammenda da € 103,29 a € 309,87, e con il sequestro delle ghiande. E' applicabile la medesima ammenda a chiunque contravviene a quanto disposto nei precedenti articoli.

III - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DI USI CIVICI NON TRADIZIONALI

Art. 35

Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

1. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionale di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico, ma **nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile** ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo pastorale, forestale, turistico ed artigianale e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
2. Sono da considerarsi attività di uso civico non tradizionale quelle riportate nell'Art 3.
3. Le concessioni per l'insediamento sulle terre civiche di forme non tradizionali di utilizzazione dei terreni, potranno essere rilasciate quando:
 - a. siano coerenti con le previsioni del piano di valorizzazione e l'analisi costi-benefici o analisi equipollente presente, Piano Tecnico-Economico allegato obbligatoriamente alla richiesta, dimostri che l'iniziativa risponde anche a fini di pubblico interesse;
 - b. siano autorizzate dai competenti organi regionali gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e la sospensione temporanea degli usi civici.
4. Gli immobili potranno essere concessi ai soggetti indicati nell'art. 8, comma II, L.R. 12/1994 e nel rispetto dei presupposti indicati dalla norma citata e in conformità alle previsioni del **Piano di Valorizzazione e Recupero degli Usi Civici e nella sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del presente regolamento.**
5. il Comune ha facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico-privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritta, tenendo conto del valore del terreno concesso in uso, che dovrà essere determinato anche in relazione al nuovo utilizzo dello stesso.
6. Fino alla loro assegnazione ai richiedenti che ne faranno richiesta per Usi Non Tradizionali anche i terreni individuati per tale scopo nel Piano di Valorizzazione potranno essere concessi **annualmente** ai cittadini per l'esercizio di usi civici tradizionali.

Art. 36

Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali

1. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. relazione tecnico-economica e produttiva di massima;
 - b. planimetria e dati catastali (con schema di frazionamento e coordinate dei vertici in caso di porzione di particella catastale);
 - c. studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello strumento urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore.
2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali, e poi a quelli con maggior carico familiare.
3. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a. l'interesse della collettività,
 - b. la tutela ambientale del territorio.
4. La durata massima delle concessioni per usi non tradizionali è di norma stabilita in **15 (quindici)** anni, salvo maggiori durate ammissibili, secondo le prescrizioni dell'Art 11 del presente regolamento. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria; è esclusa la rinnovazione tacita.
5. Per verificare il rispetto della convenzione e del mantenimento dei requisiti iniziali, sono previsti obbligatoriamente dei controlli, biennali o triennali, che saranno specificati nel contratto, da parte comunale competente. Per tale controllo l'ufficio può avvalersi anche del Servizio Tecnico e della Polizia municipale.
6. L'individuazione del corrispettivo avverrà secondo i criteri e le procedure di cui all'Art 7 del presente regolamento. Nel caso specifico si dovrà tener conto dell'estensione dell'area interessata e del nuovo valore che essa acquisirà in base dell'attività che vi si intende realizzare, delle prospettive economiche, tenendo conto dell'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332.
7. La competenza ad assentire appartiene agli organi regionali competenti in materia di usi civici secondo le norme vigenti, previa valutazione economica dell'iniziativa imprenditoriale.

Art. 37

Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nonché una relazione socioeconomica corredata da un dettagliato piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento. La durata e l'importo dell'investimento dovranno garantire che nessuna spesa dovrà ricadere nelle casse comunali.
2. Il progetto con la relazione socioeconomica dovrà dimostrare i benefici che perverranno dall'investimento proposto alla comunità titolare del diritto di uso civico, e sarà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici, qualora costituita, e dal Consiglio Comunale.
3. Prima dell'inizio delle attività il progetto dovrà ottenere da tutti gli enti preposti, a spese del richiedente, le autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle eventuali opere e per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare.
4. A garanzia di tutti gli impegni assunti, il concessionario prima della stipula del contratto dovrà produrre, oltre alle suddette autorizzazioni, anche una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, indicando come beneficiario il comune di PERDASDEFUGU.
5. Il concessionario non può apportare nessuna modifica al progetto autorizzato senza previo nulla osta del Comune e degli enti preposti.

IV CONCESSIONI PER L'USO DI STRUTTURE DEL PATRIMONIO DELLE TERRE CIVICHE

Art. 38

Concessione per l'uso di fabbricati presenti sulle terre civiche

1. Le concessioni per l'uso di fabbricati, manufatti e strutture del patrimonio delle terre civiche sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.
2. La durata massima delle concessioni è di anni 15 (quindici), salvo maggiori durate ammissibili secondo le prescrizioni dell'Art 11 del presente regolamento. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria; è esclusa la rinnovazione tacita.
3. Per l'individuazione del soggetto cui concedere l'immobile, nell'ambito di una gara a evidenza pubblica, dovranno essere ponderati i seguenti elementi di valutazione:
 - a. offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base;
 - b. numero di unità lavorative impiegato nella gestione della struttura;
 - c. capacità di generare occupazione indotta e/o economia integrata.
4. In deroga alla procedura di cui ai commi precedenti, si può assegnare, ove ciò non contrasti con la normativa vigente in materia di concessioni, con trattativa diretta ad un soggetto che rappresenti un'associazione che a sua volta sia l'espressione della comunità locale in modo significativo e dimostrabile. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire idonei elementi sulla rappresentatività del soggetto interessato. Il canone per la concessione della struttura sarà stabilito in base a una perizia di stima redatta dall'ufficio tecnico in conformità alle linee guida per la stima dei canoni riportata nel Piano di Recupero e Valorizzazione delle Terre Civiche.
5. Qualora ciò non comporti insormontabili problemi per una corretta gestione economica della struttura avuta in concessione, il soggetto concessionario ha sempre l'obbligo di consentire la fruizione naturalistica dell'area interessata.
6. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dall'ufficio tecnico che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della sua riconsegna all'ente proprietario.

Art. 39

Risoluzione anticipata del contratto

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio civico del comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.
2. Le strutture mobili e quant'altro presente nel sito non facente parte integrante della struttura, dovrà essere prontamente rimosso dal concessionario cessante. Se dopo due mesi dalla cessazione dell'attività non avvenisse tale rimozione, provvederà direttamente il Comune addebitando le spese all'ex concessionario.

3. Le concessioni successive della stessa area dopo la risoluzione del contratto dovranno avvenire esclusivamente con le stesse modalità del precedente Art 35 - (Modalità delle Concessioni non tradizionali) e ss.

Art. 40
Divieto di subconcessione

1. È vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie.

Art. 41
Recinzione dell'area concessa

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto di cui all'Art 36 - e all'Art 37, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione e dovranno essere realizzate in modo da salvaguardare il libero transito nella viabilità esistente, il libero accesso alle sorgenti, alle acque pubbliche ed ai beni archeologici e storici, fatte salve specifiche concessioni per la gestione di questi ultimi beni. Le recinzioni dovranno essere provviste di sistemi di apertura e/o scalandrini idonei a garantire il libero accesso alle aree da parte dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art. 42
Revoca della concessione

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/94 in relazione agli usi civici, può revocare la concessione, ed in particolare per:

- a. mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b. mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.
- c. mancato esercizio dell'attività per due anni consecutivi.

V CONCESSIONI UTILIZZO TERRATICO E PIETRATICO

Art. 43
Finalità

1. Il servizio comunale competente, in seguito a delibera del Consiglio comunale, provvederà ad individuare le aree in cui esercitare i diritti di pietratice e terratico e ad ottenere le autorizzazioni, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti eventualmente necessari per rendere concretamente possibili i diritti di cui sopra a favore dei cittadini residenti interessati.

2. Per ogni autorizzazione sarà necessario il sopralluogo dei responsabili dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale del Comune.

3. I cittadini interessati dovranno presentare domanda scritta in Comune.

Art. 44
Diritto di pietratico

1. Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietratico, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità.
2. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 giorni (trenta) dalla presentazione della domanda redatta in conformità allo schema allegato al presente regolamento.
3. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
4. Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala da 1:1000 o 1:10.000.
5. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 2 – 4 (due/quattro) di pietrame ogni 5 anni. L'autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

Art. 45
Diritto di terratico

1. Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole ed utilità simili
2. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 giorni (trenta) dalla presentazione della domanda.
3. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
4. Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala 1:1000 o 1:10.000.
5. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 3 (tre) di terra vegetale, nell'arco di 5 anni.
6. Ogni autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

Art. 46
Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (£ 200.000) a € 309,87 (£ 600.000).
2. La sanzione sarà adeguata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
3. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni in materia.

VI NORME FINALI

Art. 47
Norme finali

1. Tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. I terreni attualmente sotto contratto di concessione continuano a sottostare alle condizioni contrattuali sino alla scadenza prevista, ad eccezione della rideterminazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono disciplinate immediatamente dal presente Regolamento.

3. Relativamente ai terreni gravati da uso civico, il Consiglio comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L. R. N. 12/1994.
4. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente Regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L. R. 14.03.1994, N. 12, in materia di usi civici.
6. Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare e reprimere frodi.
7. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, i vigili urbani, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.
8. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.
9. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.
10. Il Comune si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rimborso di tutto, o di parte, del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse eseguito nel tratto concesso. Egli sarà inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso e salvo le maggiori penalità
11. La dotazione finanziaria per la gestione amministrazione e sorveglianza, verrà prioritariamente dai proventi dei terreni gravati da usi civici; ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R. D. 16.02.1928, N. 332.

Art. 48
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere obbligatorio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 12 della L. R. N.12 del 14.03.1994.
2. Nel caso in cui, nel corso di validità del presente regolamento, gli organi preposti alla sua applicazione dovessero riscontrare l'inapplicabilità di alcune norme o dovessero insorgere circostanze imprevedute, la Giunta Comunale potrà disporre l'approvazione di modifiche temporanee al regolamento per consentire una sollecita soluzione ai problemi sopravvenuti sempre al fine di una corretta gestione dei beni civici. Tali modifiche, approvate dal Consiglio Comunale, seguiranno lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.